

Versione 0.1

**COMUNE DI PONZANO ROMANO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI UTENTI DELLE TERRE DEMANIALI
CIVICHE E PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PASCOLO E LEGNATICO**

Approvato con DCC n° del.....

Affisso all'Albo Pretorio Comunale dalal.....

Trasmesso alla Regione Lazio.....

Sommario

Premessa: criteri e ambito di applicazione.....	4
Articolo 1. diritto di uso civico semina	7
Articolo 2.	7
Articolo 3.	7
Articolo 4.	7
Articolo 5.	7
Articolo 6.	7
Articolo 7.	8
Articolo 8.	8
Articolo 9. quote a pascolo.....	8
Articolo 10.	8
Articolo 11.	9
Articolo 12.	9
Articolo 13.	9
Articolo 14.	9
Articolo 15.	10
Articolo 16.	10
Articolo 17.	11
Articolo 18.	11
Articolo 19. Terreni Pascolivi.....	13
Articolo 20. animali ammessi al pascolo	13
Articolo 21. fida pascolo.....	13
Articolo 22. Autorizzazione al pascolo	14
Articolo 23. Gestione dei soprassuolo forestali.....	16
Articolo 24. vendita in piedi del materiale legnoso.....	16
Articolo 25. distribuzione agli aventi diritto del materiale legnoso	16
Articolo 26. cessione in gestione del patrimonio boschivo	17
Articolo 27. diritto di uso civico di legnatico	17
Articolo 28. divieti.....	17
Articolo 29. Autorizzazione.....	18
Articolo 30. modalità di raccolta	18
Articolo 31. divieto di commercio.....	19
Articolo 32. tutela della fauna e della flora	19
Articolo 33. tutela dei manufatti	19
Articolo 34. raccolta in casi eccezionali	19
Articolo 35. sequestro del materiale	19
Articolo 36. limitazioni temporanee all'uso di legnatico	19
Articolo 37. uso civico di pascolo in bosco.....	19
Articolo 38. raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco.....	20
Articolo 39. tutela della flora.....	20
Articolo 40. protezione della fauna selvatica	21
Articolo 41. conduzione dei cani	21
Articolo 42. fuochi e tutela antincendio	22
Articolo 43. disturbo della quiete e dell'habitat naturale	22

Articolo 44.	giochi ed attività sportive	22
Articolo 45.	attività economiche.....	24
Articolo 46.	pubblicità e segnaletica	24
Articolo 47.	occupazione di suolo pubblico	24
Articolo 48.	convenzioni ed accordi	24
Articolo 49.	rinvio	24
Articolo 50.	entrata in vigore.....	24

Premessa: criteri e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i terreni di demanio civico gestiti dal Comune di Ponzano Romano, costituiti prevalentemente da seminativi, pascoli e boschi governati a fustaia e ceduo sottoposti a periodiche utilizzazioni per la produzione di legname, e ne regola l'accesso, la fruizione e lo sviluppo.

Le terre collettive della collettività di Ponzano, mai dotatesi di autonomo ente gestore prima del 1908, sono state godute dalla classe dei boattieri ed amministrare dal Comune, "il quale ripartiva le terre fra i consorti, che erano gli utenti del diritto civico di semina" (così G. CURIS, *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex pontificie*, Roma, 1918, pag. 880; v. anche *Notizie sulle partecipanze, comunanze e università rurali*, in *Notizie e studi sulla agricoltura*, Roma, 1892, pagg. 82-83), mentre, solo per un breve periodo (tra il 1903 ed il 1908) i diritti civici furono autonomamente gestiti dall'Università agraria di Ponzano Romano, sciolta con regio decreto del 21.01.1923.

Il presente regolamento disciplina la gestione delle terre collettive in conformità al radicato e tradizionale regime consuetudinario, opportunamente adattato al mutato contesto normativo, nazionale ed europolitano, ed alle mutate esigenze socio-economiche, attraverso l'assegnazione agli utenti delle terre demaniali civiche per colture agrarie, nonché l'esercizio del diritto di pascolo e legnatico.

In nessun caso l'adozione dei detti provvedimenti è fonte costitutiva di rapporti concessori o ad essi assimilabili.

A tal riguardo, mette conto richiamare la dottrina più autorevole, la quale ha osservato che "l'assunzione della personalità giuridica da parte della forma organizzativa della comunità d'abitanti, per disposizione di legge, certamente non trasforma il diritto collettivo della comunità stessa in diritto individuale della persona giuridica (...), ma costituisce un mero schema tecnico per l'imputazione dei poteri e delle facoltà di amministrazione e di gestione della proprietà comune che spettano alla forma organizzativa nell'ambito dello schema logico che s'è indicato e che presuppone l'appartenenza del dominio alla collettività" (CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, 1983, pag. 306).

E' evidente, quindi, che gli enti gestori – qualsiasi sia la forma giuridica da essi assunta (associazione agraria, Comune o ASBUC) non esercitano un dominio distinto da quello della collettività, né sono o possono essere intestatari di interessi o situazioni giuridiche disgiunte rispetto alla collettività proprietaria.

Sul punto, anche la giurisprudenza ha chiarito che "il rapporto che si instaura tra università agrarie e utenti realizza una proprietà collettiva in capo agli utenti e non è assimilabile a quello tra ente pubblico proprietario di beni demaniali e privato titolare di concessione" (Cass. civ. Sez. Unite, 11/03/2004, n. 5050 v. anche Cass. civ. Sez. Unite, 06/05/1993, n. 5239; in termini adesivi, si veda TAR Lazio, Roma, sent. n. 11495/2015).

2. Il Comune di Ponzano Romano gestisce per conto della collettività utente ca. 413 ettari di terreni demaniali civici, dei quali:

- pascoli e pascoli arborati per una superficie complessiva di circa 52,7 ettari, di cui 18 ettari a pascolo e 34,7 a pascolo arborato, ovvero aree assimilabili a bosco ai sensi dell'art. 4 della Legge Forestale Regionale n. 39/2002;
- boschi per circa 117 ettari nelle località di Ramiano, Ripa Bianca, Madonella e Monte Arco Terminone;
- terreni seminativi per circa 239,7 ettari;
- tare e aree edificate per circa 3,4 ettari risultano aree non agricole, occupate dal Tevere o edificate.

3. Il regolamento integra, per quanto applicabili, le vigenti norme europee, nazionali e regionali che regolano la materia agroforestale.
4. Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il territorio illustrato nella cartografia allegata alla "Analisi territoriale per l'accertamento del demanio civico e degli usi civici" datata 27/01/2021;
5. L'Ente che può rilasciare le eventuali deroghe previste dagli articoli successivi è il Comune di Ponzano Romano (denominato nel seguito "il Comune"), attraverso deliberazioni o determinazioni degli organi competenti.
6. Il Comune si avvale della collaborazione di tutti i membri della collettività, che sono invitati a segnalare agli organi di vigilanza eventuali trasgressioni.

CAPO I ASSEGNAZIONE DELLE TERRE PER COLTURE AGRARIE

Articolo 1. diritto di uso civico semina

Qualora non diversamente previsto dalle disposizioni che seguono, il godimento dei terreni assegnati per l'esercizio di colture agrarie è regolato dalle vigenti leggi nazionali e regionali in tema di usi civici.

Articolo 2.

Ogni nuova assegnazione di terreni per l'esercizio di colture agrarie dovrà essere subordinata all'assunzione di impegno, in forma scritta, a che l'utilizzo del terreno non contrasti con i programmi dell'ente gestore.

Articolo 3.

L'assegnazione delle terre collettive sarà finalizzata all'esercizio di attività agricole e/o altre attività compatibili con la tutela del territorio e dell'ambiente, compatibilmente con la vocazione agro-silvo-pastorale del demanio civico.

Articolo 4.

Le terre collettive verranno assegnate, di norma, in misura massima di una quota agli agricoltori attivi facenti parte alla collettività di Ponzano Romano e alle società agricole con sede legale in Ponzano Romano e rappresentante legale membro della collettività di Ponzano Romano

Articolo 5.

Hanno diritto alla assegnazione delle terre tutti gli utenti, singoli od organizzati in cooperative, associazioni ed altre forme societarie previste dalle vigenti leggi nazionali.

Il Comune, in quanto ente gestore, può compartecipare ad ogni forma associativa o societaria per la realizzazione di singoli progetti.

Articolo 6.

I suddetti terreni saranno dati in concessione per la coltivazione delle colture agrarie annuali per la durata stabilita nell'autorizzazione che viene indicata per una durata di anni 5 e non possono consentire una modifica delle condizioni colturali ed ambientali d'origine dei beni comunali interessati.

Senza specifica autorizzazione del Comune è vietato apportare migliorie di qualsiasi genere, impiantare colture arboree, seminare culture pluriennali, ovvero recintare il terreno assegnato.

Senza specifica autorizzazione del Comune, è vietato abbattere, recidere o provocare danno alle specie arboree esistenti nei terreni rilasciati in concessione.

È vietato eliminare la vegetazione erbacea e arbustiva lungo le sponde dei fossi e dei canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

E' vietato l'utilizzo di fitofarmaci, antiparassitari e diserbanti, quando ciò possa provocare fenomeni di deriva.

Il titolare dell'autorizzazione potrà coltivare l'appezzamento di terreno assegnato per tutta la sua estensione, esclusivamente con essenze annuali (foraggi, cereali etc), attenendosi alle norme che regolano la buona pratica agricola.

L'autorizzazione non è automaticamente rinnovabile e si intende risolta alla scadenza stabilita, senza necessità alcuna di comunicare la disdetta.

Articolo 7.

L'assegnatario è custode del fondo. Ai sensi dell'art 2051 del codice civile, egli esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi.

Articolo 8.

È fatto obbligo ai conduttori di denunciare agli uffici comunali competenti ed al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa di insetti nocivi, crittogame o deperimenti delle colture ed applicare rimedi e mezzi di lotta previsti dalla norma.

Articolo 9. quote a pascolo

1. La concessione dovrà essere vincolata alla presentazione dei seguenti documenti:
 - certificazione attestante lo stato di salute del bestiame che si intende introdurre al pascolo;
 - registro di stalla con indicazione del numero di orecchino di ogni singolo capo e il codice dell'allevatore (per bovini ed equini) oppure microchips;
 - per l'identificazione degli equini è necessario presentare la foto dell'animale a colori e dati anagrafici dello stesso;

2. La concessione dovrà prevedere che:
 - All'atto del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di responsabilità, sollevando l'Ente da eventuali danni di ogni genere arrecati dagli animali ammessi al pascolo;
 - L'obbligo della custodia del bestiame;
 - Il divieto assoluto di pascolo vagante, cioè senza custode idoneo;
 - Il divieto di pascolo lungo le strade, ridosso delle abitazioni ed in prossimità dei seminativi di altra proprietà.
 - la clausola che imponga che i proprietari di bestiame ritenuti negligenti, verranno immediatamente diffidati e successivamente sospesi dal pascolo per il corso dell'anno.

Articolo 10.

La misura del contributo, da pagarsi ai sensi dell'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sarà stabilito dalla Giunta comunale, previa eventuale acquisizione di perizia tecnica, in modo tale da mantenere l'equilibrio economico e finanziario della gestione, tenendo presente la seguente composizione:

- a) una quota pari al 50% dovrà essere destinata a copertura delle spese di manutenzione ordinaria del demanio destinato alla semina;

- b) una quota pari al 10% parte dovrà essere destinata a finanziare uno specifico fondo, a copertura di spese straordinarie ed eventuali spese impreviste;
- c) una quota pari al 40% dovrà essere destinata a compensare gli utenti in sovrannumero rispetto alle terre disponibili per l'assegnazione, secondo le disposizioni del Consiglio comunale.

Gli utenti assegnatari di terreni non potranno chiedere la riduzione del contributo deliberato dalla Giunta comunale, neppure per la perdita parziale o totale dei prodotti sperati dalla quota assegnata.

Articolo 11.

Il contributo previsto all'articolo 6 dovrà essere pagato al tesoriere comunale in due rate uguali, la prima entro il 15 maggio e la seconda entro il 31 agosto di ciascun anno.

Articolo 12.

Ad ogni assegnazione di terreni si procederà mediante avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta comunale, il quale dovrà disciplinare la formazione della graduatoria degli utenti, secondo i seguenti criteri, garantendo prioritariamente l'assegnazione ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia:

- a) categoria professionale di appartenenza (coltivatore diretto, IAP e/o Soc. Agricola, Imprenditore agricolo);
- b) età del richiedente;
- c) reddito familiare, in base alla dichiarazione ISEE;
- d) numero di componenti del nucleo familiare;
- e) rapporto tra la proprietà di terreni e consistenza zootecnica dell'azienda;
- f) valutazione delle migliorie apportate e degli investimenti eseguiti su eventuali terreni collettivi assegnati in precedenza.

La graduazione dei punteggi, in relazione a ciascuno dei suddetti criteri, è rimessa alla determinazione della commissione agraria di cui all'articolo 57, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, e dovrà essere obbligatoriamente riprodotta nell'avviso pubblico di cui al comma precedente.

L'avviso pubblico deve indicare altresì la durata delle assegnazioni, commisurata in modo tale da consentire l'adesione a programmi pluriennali previsti dai regolamenti dell'Unione europea e da programmi regionali.

Articolo 13.

L'assegnazione del fondo è preclusa ai morosi nel pagamento del contributo di cui all'articolo 11, a coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'assegnazione, ai sensi dell'articolo 18, ovvero a coloro che negli ultimi cinque anni abbiano illecitamente impedito ad altri utenti l'esercizio dei diritti collettivi, senza risarcire il danno provocato.

Articolo 14.

Successivamente alla scadenza del termine indicato nell'avviso pubblico, la commissione agraria esaminerà le domande presentate dagli utenti, in seduta pubblica, e successivamente all'attribuzione dei punteggi formulerà una proposta di graduatoria, che dovrà essere approvata definitivamente dalla Giunta comunale.

La graduatoria è valida per anni 5 a far data dall'approvazione, trascorsi i quali dovrà essere rinnovata con nuovo avviso pubblico.

Trascorsi 5 anni dall'approvazione, la graduatoria decade.

In caso di utenti in posizione di parità nella graduatoria, la precedenza nell'assegnazione sarà determinata sulla base dei seguenti criteri:

- il richiedente più giovane;
- il minor reddito familiare nell'ambito delle diverse fasce;
- il nucleo familiare più numeroso;
- l'impegno a condurre il fondo con metodologie eco-compatibili (agricoltura biologica).

Verranno valutati solamente i requisiti posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande, indicata nell'avviso pubblico di cui ai commi precedenti.

Articolo 15.

L'assegnazione dei terreni avverrà con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ponzano Romano, che dovrà seguire l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 12.

I terreni in sovrannumero, eventualmente rimasti non assegnati all'esaurimento della graduatoria, saranno nuovamente ripartiti seguendo l'ordine della graduatoria stessa.

Entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione, l'utente interessato comunica, a pena di decadenza, l'accettazione del terreno assegnato, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, in conformità allo schema approvato dal Consiglio comunale unitamente al presente regolamento, contenente la durata dell'assegnazione, il contributo annuale, la dichiarazione del piano colturale che verrà attuato.

Entro lo stesso termine, a pena di decadenza l'utente elimina le eventuali situazioni ostative all'assegnazione, di cui all'articolo 13.

Il rifiuto dell'assegnazione, così come la mancata comunicazione di cui al comma precedente, escluderanno l'avente diritto da eventuali altre assegnazioni, fino all'esaurimento della graduatoria, ovvero fino alla sua rinnovazione.

Articolo 16.

Contestualmente alla stipula della convenzione, l'utente dovrà depositare attestazione di versamento al tesoriere comunale di un deposito cauzionale in misura pari al dieci per cento¹ del contributo dovuto per tutto il periodo di assegnazione. In alternativa a detto ultimo adempimento è in facoltà dell'assegnatario presentare, al momento della stipula, fideiussione bancaria o assicurativa di identico importo, con clausola a prima richiesta e senza eccezioni.

Al termine dell'assegnazione il Comune di Ponzano restituirà la somma depositata, ovvero procederà allo svincolo della fideiussione, trattenendo il valore di eventuali inadempimenti o danneggiamenti ai terreni demaniali civici, imputabili all'assegnatario.

¹ Mezza annualità di contributo per l'assegnazione.

Articolo 17.

Costituiscono causa di decadenza dall'assegnazione:

- 1) la perdita della qualità di utente;
- 2) subaffitto e stipula di ogni tipo di contratto che comporti la perdita totale o parziale del possesso del fondo (tipo compartecipazione etc.)
- 3) l'inadempimento all'obbligazione di pagamento del contributo per una annualità di assegnazione;
- 4) l'abbandono del fondo;
- 5) la modifica del piano colturale previsto all'articolo 15 non autorizzata dalla commissione agraria;
- 6) il taglio di piante naturali presenti sul terreno assegnato non autorizzata dalla commissione agraria;
- 7) il verificarsi di una delle situazioni previste all'articolo 13.

L'assegnatario dichiarato decaduto non avrà diritto al rimborso delle migliorie eventualmente apportate al terreno ed autorizzate dal Comune, né alla restituzione della somma depositata ai sensi dell'articolo 16, che sarà trattenuta dal Comune di Ponzano Romano, il quale, parimenti, procederà all'integrale escussione della fideiussione presentata in alternativa al deposito.

La decadenza della quota comporta l'immediata reintegrazione delle terre, che verranno nuovamente assegnate ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 18.

Al termine del periodo di assegnazione il Comune di Ponzano Romano potrà valutare la ritenzione di eventuali migliorie realizzate sul fondo e non previste nel piano colturale dichiarato nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 15.

In tal caso il valore delle migliorie dovrà essere corrisposto dal nuovo al precedente assegnatario, ma quest'ultimo null'altro potrà pretendere dall'Amministrazione comunale.

Il pagamento dovrà essere eseguito, a pena di decadenza dall'assegnazione, entro il 31 agosto del primo anno successivo all'assegnazione.

CAPO II DIRITTO CIVICO DI PASCOLO

Articolo 19. Terreni Pascolivi

La collettività di Ponzano Romano esercita il diritto di pascolo sui seguenti terreni

<i>comune</i>	<i>foglio</i>	<i>particella</i>	<i>Superficie mq</i>	<i>intestazione</i>	<i>categoria</i>
Ponzano Romano	21	1	5230	Comune di Ponzano Romano	A
Ponzano Romano	21	2	2500	Comune di Ponzano Romano	B
Ponzano Romano	21	3	880	Comune di Ponzano Romano	B
Ponzano Romano	21	5	514500	Comune di Ponzano Romano	A
Ponzano Romano	21	6	7390	Comune di Ponzano Romano	B
Ponzano Romano	21	8	29100	Comune di Ponzano Romano	B
Ponzano Romano	21	10	13860	Comune di Ponzano Romano	B
Ponzano Romano	21	11	83690	Comune di Ponzano Romano	B
Ponzano Romano	21	12	24960	Comune di Ponzano Romano	B
Ponzano Romano	21	21	244353	Comune di Ponzano Romano	B
Ponzano Romano	22	9	52070	Comune di Ponzano Romano	A
Ponzano Romano	22	10	13720	Comune di Ponzano Romano	A
Ponzano Romano	22	11	11990	Comune di Ponzano Romano	B
Ponzano Romano	22	38	3758	Comune di Ponzano Romano	B
Ponzano Romano	22	42	216753	Comune di Ponzano Romano	B

Il fondo si estende per circa 122 ettari tra l'autostrada A1 a valle e il fosso di monte Cipriano a monte, in un'isola amministrativa del Comune di Ponzano Romano all'interno del territorio comunale di Sant'Oreste.

L'area presenta il seguente uso del suolo:

- Bosco: querceto tirrenico collinare caducifoglio a cerro governato a fustaia per una superficie di 55 ettari circa;
- Pascolo: prateria pseudosteppica a grano villosa e Paleo meridionale per una superficie di 20 ettari circa;
- Cespuglieto: arbusteto a rovo per una superficie di 47 ettari circa;

Articolo 20. animali ammessi al pascolo

Il carico massimo per l'area è stabilito in 0,5 Unità di Bestiame Adulto (UBA) per ettaro, per un totale di 104 UBA. Sono ammessi al pascolo bovini, equini, ovini e caprini.

Articolo 21. fida pascolo

La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, previa eventuale acquisizione di perizia tecnica, il contributo dovuto dall'utente per ciascuna Unità di Bestiame Adulto che sarà autorizzato ad introdurre al pascolo, ai sensi dell'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, in modo tale da mantenere l'equilibrio economico e finanziario della gestione, tenendo presente la seguente composizione. L'intero importo dovrà essere destinata a copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della fida pascolo;

Articolo 22. Autorizzazione al pascolo

Per il rilascio delle autorizzazioni al pascolo, si procederà mediante avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta comunale, il quale dovrà disciplinare la formazione della graduatoria degli utenti, secondo i seguenti criteri, garantendo prioritariamente l'assegnazione ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia:

- a) categoria professionale di appartenenza (coltivatore diretto, IAP e/o Soc. Agricola, Imprenditore agricolo);
- b) età del richiedente;
- c) reddito familiare, in base alla dichiarazione ISEE;

In caso di utenti in posizione di parità nella graduatoria, la precedenza nell'assegnazione sarà determinata sulla base dei seguenti criteri:

- il richiedente più giovane;
- il minor reddito familiare nell'ambito delle diverse fasce;

La graduatoria è valida per anni 2 a far data dall'approvazione, trascorsi i quali dovrà essere rinnovata con nuovo avviso pubblico.

Ogni richiedente potrà essere autorizzato al pascolo di 4 UBA, nel caso in cui l'offerta di pascolo superi la domanda, le UBA disponibili saranno nuovamente ripartite seguendo l'ordine della graduatoria stessa fino ad esaurimento.

L'autorizzazione al pascolo dovrà essere vincolata alla presentazione dei seguenti documenti:

- certificazione attestante lo stato di salute del bestiame che si intende introdurre al pascolo;
- registro di stalla con indicazione del numero di orecchino di ogni singolo capo e il codice dell'allevatore (per bovini ed equini) oppure microchips;
- per l'identificazione degli equini è necessario presentare la foto dell'animale a colori e dati anagrafici dello stesso;

Entro 5 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'utente interessato, a pena di decadenza, sottoscrive apposita dichiarazione di responsabilità, sollevando l'Ente da eventuali danni di ogni genere arrecati a terzi dagli animali ammessi al pascolo.

Durante tutto il periodo nel quale gli animali saranno ammessi al pascolo, l'utente interessato rimarrà onerato della loro custodia, essendo vietato il pascolo vagante, lungo le strade, a ridosso delle abitazioni, in prossimità di terreni seminativi.

Accertata la violazione di uno dei suddetti obblighi, il Comune diffida l'interessato a ripristinare la corretta gestione degli animali entro il giorno seguente.

Difettando l'ottemperanza alla diffida, l'utente sarà sospeso per un anno dal diritto di pascolo.

CAPO III DIRITTO CIVICO DI LEGNATICO

Articolo 23. Gestione dei soprassuolo forestali

Il Comune, in qualità di ente gestore di domini collettivi, pianifica le attività nelle aree pascolive e forestali adottando il Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF), ai sensi della Legge Forestale Regionale n.39/2002², del R.D. n.3267/23 e delle altre disposizioni amministrative regionali³. Il soprassuolo boschivo, esclusa l'area interessata dalla fida pascolo, sarà gestita secondo le seguenti modalità:

- vendita in piedi ai sensi del R.D. 23 maggio 1924 n.827 e ss.mm.ii;
- distribuzione agli aventi diritto del materiale legnoso;
- cessione in gestione del compendio boschivo;

Articolo 24. vendita in piedi del materiale legnoso

La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, previa acquisizione di perizia tecnica, il valore a base d'asta del soprassuolo boschivo.

La vendita dovrà seguire lo schema logico-procedurale per la vendita dei soprassuoli di proprietà pubblica, di cui alla circolare n. 98961 del 16/04/2010 della Regione Lazio.

Il corrispettivo della vendita sarà vincolato alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio boschivo, per la fida pascolo, al finanziamento della redazione del Piano di gestione forestale, piano dei pascoli e progetti di utilizzazione forestale.

L'intervento dovrà essere oggetto di collaudo come previsto dalla circolare AM/28629 del 26/09/2002 della Regione Lazio.

Articolo 25. distribuzione agli aventi diritto del materiale legnoso

La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, previa acquisizione di perizia tecnica, la base d'asta per l'assegnazione dei lavori di utilizzazione forestale ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. Il legname esboscato e accatastato verrà quindi distribuito agli aventi diritto che ne faranno richiesta, per nucleo familiare, al costo delle spese tecniche e di utilizzazione.

Ogni richiesta, che verrà fatta a seguito di pubblicazione di apposito bando, completa di una dichiarazione, con la quale l'avente diritto si impegna a destinare la legna esclusivamente alle esigenze familiari ed indica il luogo di deposito e di utilizzo del materiale legnatico, verrà esaminata dall'ufficio tecnico comunale.

Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla trasmissione, il Comune pubblicherà la graduatoria, in funzione del legname disponibile, formata secondo il seguente ordine di priorità:

- reddito certificato da modello ISEE, con priorità ai redditi più bassi;
- numero componenti nucleo familiare, con priorità ai nuclei composti da almeno tre figli;
- presenza anziani ultrasettantenni e/o persone diversamente abili all'interno del nucleo familiare.

Ciascun nucleo familiare avrà diritto a 3 metri steri (circa 18 - 20 ql), che dovrà ritirare presso l'area che il comune individuerà per il deposito del legname da parte della ditta utilizzatrice.

² Art.17 comma 2: " Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (2002), tutti i boschi di proprietà pubblica e collettiva dovranno essere dotati del PGAF..."

Art. 21 comma 4: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'area forestale, di proprietà degli enti pubblici o di proprietà collettiva, interessata dal taglio in assenza del piano di gestione ed assestamento forestale, non può essere oggetto di nuova utilizzazione di fine turno, oppure taglio a sterzo e di ceduzione, in assenza del piano medesimo."

³ Il Piano è stato redatto in conformità alla Delibera di Giunta Regionale n.126 del 25/10/2004: "linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo-pastorale regionale e schema generale della pianificazione sostenibile delle risorse forestali, delle procedure di approvazione, cofinanziamento ed attuazione".

Articolo 26. cessione in gestione del patrimonio boschivo

Il Comune può ai sensi dell'art. 22 e 24 della L.R. 39/2002 e dell'art. 3 comma 8 L. 168/2017 concedere la gestione del patrimonio boschivo ad un soggetto privato mediante procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. I proventi derivanti dalla cessione in gestione del demanio civico dovranno quindi essere utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della fidapascolo e per opere di interesse per l'intera collettività

Articolo 27. diritto di uso civico di legnatico

Il patrimonio boschivo comunale è soggetto al diritto di legnatico, esercitato dagli utenti attraverso la raccolta della legna morta a terra e delle ramaglie, secondo le modalità stabilite con il presente regolamento.

Il diritto viene esercitato da un rappresentante per ciascun nucleo familiare, purché maggiorenne.

Si intende per:

- “nucleo familiare”: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune di Ponzano Romano
- “ramaglia”: insieme o mucchio di rami secchi, frasche secche ecc. presenti a terra.
- “legna secca”: insieme di pezzi di rami o di tronchi d'albero secchi presenti a terra e staccatisi per cause naturali dalla pianta madre.

Sono escluse dal diritto di legnatico le piante arboree morte, ma non abbattute e quindi ancora radicate a terra.

Ciascun nucleo familiare ha diritto a raccogliere 2 quintali di legname in ciascuna giornata di raccolta, per un quantitativo massimo **non superiore a 10 quintali l'anno.**

Articolo 28. divieti

E' vietato:

- raccogliere “ramaglia” e/o “legna secca” non caduta per cause naturali, bensì a seguito dell'intervento umano;
- raccogliere esemplari fossili o in stato di fossilizzazione avanzata;
- realizzare depositi di legna;
- danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva presente con particolare riferimento alle aree dove la colonizzazione è già in atto con la formazione di nuovi popolamenti forestali;
- vendere la “ramaglia” e/o “legna secca” raccolta o trasportarla fuori dal territorio comunale;
- raccogliere piante o parti di piante, schiantate e regolarmente martellate o segnate;
- asportare legname accatastato a seguito di interventi di miglioramento forestale;
- accedere ad aree con lavori di taglio in corso di esecuzione;
- introdurre nel bosco attrezzi meccanici e motosega.

Articolo 29. Autorizzazione

Tutti i cittadini che intendono usufruire del diritto di uso civico per la raccolta della legna secca, devono presentare richiesta di autorizzazione al Comune di Ponzano Romano entro il 5 settembre antecedente l'inizio della stagione silvana.

Ogni richiesta, completa di una dichiarazione, con la quale l'avente diritto si impegna a destinare la legna raccolta esclusivamente alle esigenze familiari ed indica il luogo di deposito e di utilizzo del materiale legnatico, verrà esaminata dall'ufficio tecnico comunale.

Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla trasmissione, il Comune pubblicherà la graduatoria, formata secondo il seguente ordine di priorità:

- reddito certificato da modello ISEE, con priorità ai redditi più bassi;
- numero componenti nucleo familiare, con priorità ai nuclei composti da almeno tre figli;
- presenza anziani ultrasessantenni e/o persone diversamente abili all'interno del nucleo familiare.

A seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione e con almeno tre giorni di anticipo il richiedente dovrà dare comunicazione al Comune della/e giornata/e scelta/e per l'effettivo esercizio del diritto di uso civico, tenendo conto che la raccolta potrà essere eseguita:

1. esclusivamente durante il periodo decorrente dal **1 Ottobre al 31 Marzo** dell'anno successivo (cd. Stagione Silvana);
2. nei giorni di **mercoledì e sabato** dalle **ore 8,00 alle ore 13,00**;

La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia alla posizione acquisita in graduatoria.

Non potranno essere rilasciate più di **n. 30 (trenta) autorizzazioni.**

Le autorizzazioni verranno rilasciate a titolo gratuito.

Le autorizzazioni rilasciate saranno inviate per gli opportuni controlli ai Carabinieri Forestale nonché alla Polizia municipale.

Articolo 30. modalità di raccolta

L'autorizzazione e la comunicazione debitamente vidimata dagli Enti competenti dovranno essere esibite a chi esercita l'attività di vigilanza sul territorio.

Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto, è comunicato dall'utente almeno il giorno prima a quello indicato per la raccolta.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato, per il periodo di validità del permesso e per le sole giornate comunicate, a circolare all'interno delle strade demaniali dove è presente il divieto di transito agli automezzi. L'uso di altro veicolo non tempestivamente comunicato all'Amministrazione comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la circolazione fuoristrada (L.R. 29/1987 e L.R. 29/1997).

Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, non deve eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia. La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle sanzioni previste dal Codice citato, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

La raccolta, ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinarsi, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo.

Il transito del veicolo autorizzato al trasporto della legna raccolta, deve avvenire evitando ogni danno al fondo stradale e al soprassuolo.

Articolo 31. divieto di commercio

E' vietato trasportare il materiale legnatico fuori dal territorio e ne è altresì vietata la commercializzazione a qualsiasi titolo.

Articolo 32. tutela della fauna e della flora

Durante le operazioni di raccolta non si deve arrecare alcun danno al soprassuolo, alla vegetazione circostante ed in particolare alla fauna.

E' fatto divieto di raccogliere ramaglia e legna secca se tale operazione danneggia nidi o rifugi della fauna selvatica.

E' fatto divieto di qualsiasi operazione di ripulitura del sottobosco.

La violazione dei divieti di cui al presente articolo comporta la sospensione per tre dal diritto di legnatico per tutto il nucleo familiare al quale appartiene il trasgressore.

Il Comune è esonerato dal qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose, persone, fauna e flora derivante dall'attività di raccolta rilasciata al titolare del permesso.

Articolo 33. tutela dei manufatti

E' vietato:

- manomettere, imbrattare o danneggiare le proprietà pubbliche ed in particolare la segnaletica, le sbarre, gli elementi di arredo, i reperti archeologici, i casali ed i manufatti in genere;
- raccogliere, asportare e danneggiare i reperti archeologici e paleontologici;
- abbandonare o depositare rifiuti.

La violazione dei divieti di cui al presente articolo comporta la sospensione per tre anni dal diritto di legnatico per tutto il nucleo familiare al quale appartiene il trasgressore.

Articolo 34. raccolta in casi eccezionali

In casi eccezionali, derivanti da calamità naturali, il Comune può autorizzare l'utilizzo di mezzi meccanici per il taglio e la raccolta delle piante verdi cadute a terra, così come delle piante secche ancora in piedi.

Articolo 35. sequestro del materiale

E' sempre disposto il sequestro del materiale legnatico nei confronti di coloro i quali contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 36. limitazioni temporanee all'uso di legnatico

Il Comune può stabilire la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza; può, inoltre, impedire o limitare temporaneamente l'accesso del pubblico ad aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione, per l'insediamento e la riproduzione della fauna.

Il Comune può stabilire la chiusura temporanea di aree per attività sportive o eventi culturali.

Sono interdette all'esercizio del diritto di legnatico le aree oggetto di interventi di utilizzazione forestale per tutta la durata del cantiere.

Articolo 37. uso civico di pascolo in bosco

Il pascolo in bosco è esercitato alle condizioni previste al Capo II del presente regolamento.

Il carico massimo per l'area è stabilito in 0,2 Unità di Bestiame Adulto (UBA) per ettaro.

Articolo 38. raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco

La raccolta di funghi nei boschi collettivi è riservata ai soli utenti, che eserciteranno il loro diritto in conformità ai requisiti di cui alla Legge Regionale 5 agosto 1998 n.32.

Su richiesta degli organi preposti alla vigilanza i raccoglitori dovranno esibire sia il tesserino sia la ricevuta di versamento del contributo annuale.

La raccolta dei funghi è consentita esclusivamente nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, salvo diverse disposizioni di organi sovracomunali.

La raccolta giornaliera procapite di funghi è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concresciuti.

Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:

Amanita caesarea (ovulo buono) cm.4;

Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm.4;

Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm.4;

Macrolepiota procera e simili (mazza di tambuto) cm.5;

Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;

Russula virescens (verdone) cm. 4.

Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm.3.

E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori areati idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

E' vietato:

- utilizzare rastrelli o altri mezzi che possano danneggiare il terreno o l'apparato radicale della vegetazione;

- calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili;

- utilizzare contenitori di plastica per il trasporto dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco.

8. Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:

asparagi selvatici Kg. 1,000; corbezzoli Kg. 2,000; fragole Kg. 1,000.

9. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento in merito alla raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco, si rimanda a quanto previsto dalla Legge Regionale n.32/1998.

Articolo 39. tutela della flora

E' vietata la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione di tutte le specie vegetali della flora spontanea.

Il divieto di raccolta vale, riguardo ai vegetali, anche per le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) e per quelle epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché per porzioni o individui interi di felci, muschi, epatiche, alghe, licheni e funghi spontanei, epigei ed ipogei;

La raccolta di modiche quantità di esemplari della flora spontanea è consentita ai soli membri della collettività e solo per le attività artigianali locali, l'uso familiare e gli usi tradizionali tipici. Sono comunque escluse dalla raccolta le specie erbacee ed arbustive di cui alla L.R. 61/74 e tutte le altre specie vegetali individuate dall'Ente come suscettibili di speciale tutela;

Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi, espressamente autorizzate dal Comune di Ponzano Romano, sono ammesse per fini didattici e di ricerca scientifica, ovvero per la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica;

I divieti di cui al precedente comma 2, non valgono nel caso degli interventi agro-silvo-pastorali autorizzati; degli interventi di restauro del paesaggio e di sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi; degli interventi di ordinaria manutenzione dei margini stradali e delle linee elettriche.

3. E' vietato altresì:

- danneggiare l'apparato radicale dei fusti e la chioma delle piante;
- estirpare piante;
- imbrattare con vernici gli alberi (fatte salve le marcature relative ai tagli periodici e la segnaletica ufficiale dei sentieri);
- raccogliere e asportare lettiera e terriccio;
- utilizzare rastrelli o altri mezzi che possano danneggiare l'apparato radicale della vegetazione;
- affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.);
- mettere a dimora piante senza la preventiva autorizzazione comunale;
- infiggere nel terreno sostegni o montanti senza la preventiva autorizzazione comunale;
- effettuare scavi di qualsiasi tipo ad eccezione dei lavori autorizzati e programmati dal Comune;
- appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- costruire piattaforme, capanne o simili sugli alberi, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 40. protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio

La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n.157 del 11.02.1992. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela del presente regolamento le specie di qualsivoglia animale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel Bosco.

E' vietato:

- disturbare, molestare, ferire o catturare uccidere la fauna selvatica,;
- prelevare o distruggere uova, nidi e piccoli nati;
- appropriarsi o seppellire animali;
- introdurre specie animali (comprese le api) senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- abbandonare animali;
- installare reti, trappole, tagliole, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbie trappola.

E' sempre vietato introdurre esemplari appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona ed effettuare ripopolamenti di specie autoctone, ad esclusione di quanto previsto da progetti ed attività a scopo scientifico e di conservazione promossi da enti istituzionali.

Il Comune si riserva di promuovere iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione promuovendo iniziative di sensibilizzazione anche avvalendosi della collaborazione di Associazioni di Protezione Ambientale, Enti e prevedere interventi atti ad agevolare la sosta e la riproduzione.

E' vietato prelevare esemplari neonati o comunque immaturi della fauna selvatica, al fine di evitare di interrompere irrimediabilmente le cure parentali e, così, di causarne la morte o la dipendenza dall'uomo.

Articolo 41. conduzione dei cani

Tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio con l'obbligo del proprietario di portare con sé una museruola da far indossare all'animale in caso si evidenzino un pericolo per l'incolumità pubblica o privata. I cani trovati a vagare incustoditi saranno catturati e ricoverati nelle apposite strutture convenzionate con il Comune, con esecuzione in danno. In caso di smarrimento di cani, il proprietario deve darne tempestiva comunicazione al Comune.

Gli Agenti di Polizia possono, qualora si ravvisi un pericolo per l'incolumità dei frequentatori, disporre l'immediato allontanamento di cani ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Articolo 42. fuochi e tutela antincendio

E' sempre vietato accendere fuochi nel Bosco e nelle aree poste a meno di 200 metri da esso.

E' consentito, dal 15 ottobre al 1 giugno, esclusivamente l'abbruciamento di materiale organico di risulta di attività agricole e forestali.

Durante il periodo di rischio di incendio boschivo, generalmente compreso dal 15 giugno al 30 settembre, per l'accensione dei fuochi d'artificio si rimanda alle normative vigenti.

I visitatori del bosco sono tenuti a segnalare agli organi competenti (Polizia Locale, Carabinieri Forestale), ogni principio di incendio, la presenza di fiamme, fumi e/o residui di ceneri anche se apparentemente spenti; a segnalare altresì frammenti di vetro, bottiglie o altro materiale che potrebbe innescare incendi.

Articolo 43. disturbo della quiete e dell'habitat naturale

Non sono consentite attività rumorose che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. E' fatto divieto di gridare e schiamazzare.

L'uso di apparecchi radiotelevisivi, di strumenti musicali amplificati e di altre fonti di rumore o sonore o luminose deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete del luogo, agli animali ed agli altri frequentatori. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate dal Comune.

Articolo 44. giochi ed attività sportive

Non sono consentiti tutti i giochi e le attività rischiose per l'incolumità dei frequentatori o che provochino pericolo di danno alle proprietà pubbliche e private e all'ambiente.

In particolare è vietato:

- il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro potenzialmente pericoloso, salvo in aree appositamente dedicate e all'uopo autorizzate dal Comune;
- l'uso di modelli a motore;
- portare nel bosco, lanciare, o depositare corpi incendiari, esplosivi o simili;
- il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti;
- effettuare scavi di qualsiasi tipo e/o apporre manufatti tipo passerelle o ostacoli in genere, ad eccezione di lavori autorizzati e programmati dal Comune;
- percorrere con biciclette sentieri non riportati nella cartografia catastale;

Sono inoltre vietate, salvo casi eccezionali, le attività quali, freeride, four cross, 4x, enduro, dual, trial, dirty jumping, BMX, e similari, nonché il transito nel Bosco con biciclette adattate per la pratica degli sport sopra citati.

Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo devono essere espressamente autorizzate dal Comune, e saranno consentiti solo in luoghi che il Comune si riserva di indicare, allo scopo di non arrecare disturbo o pericolo agli altri frequentatori.

CAPO IV NORME FINALI

Articolo 45. attività economiche

Non sono consentite la vendita ambulante o stanziale di qualsiasi prodotto. Il Comune può rilasciare deroghe.

Articolo 46. pubblicità e segnaletica

E' vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o altri mezzi di pubblicità di qualunque tipo. Il Comune è l'unico soggetto abilitato ad apporre segnaletica all'interno del demanio o a rilasciare permessi in tal senso in funzione di specifiche manifestazioni.

Articolo 47. occupazione di suolo pubblico

E' vietata l'occupazione anche temporanea di terreni demaniali senza autorizzazione del Comune.

Articolo 48. convenzioni ed accordi

Per il raggiungimento dei fini istituzionali il Comune si riserva di stipulare apposite convenzioni con soggetti, pubblici o privati, che manifestino un interesse rispetto al demanio civico. Le convenzioni indicheranno espressamente le forme, le modalità e le condizioni di utilizzazione e di gestione dello stesso.

Articolo 49. rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme, le pene e le sanzioni previste dalle leggi forestali, generali e speciali di polizia veterinaria oltre che le norme che venissero dettate dalle competenti superiori autorità amministrative e tecniche.

Articolo 50. entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione.

Allegato "A" Schema domanda

Allegato "B" Schema di autorizzazione

Allegato "C" Schema di comunicazione giorni di raccolta

Allegato " A " Schema domanda

ALL'UFFICIO
DEL COMUNE DI PONZANO ROMANO

00060 PONZANO ROMANO (RM)

DOMANDA RACCOLTA MATERIALE LEGNATICO: ANNO _____

Il sottoscritto _____, nato _____ a _____
-----,
il _____ residente a _____, via _____
-----,
C.F. _____, tel. _____ Cell. _____

CHIEDE

Ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ per la gestione dell'uso civico di legnatico, l'autorizzazione alla raccolta di ramaglia e legna secca presente a terra, di **diametro inferiore ai quindici cm. 15.**

COMUNICA

di utilizzare il seguente mezzo per il transito, carico e trasporto:

tipo di veicolo: _____ N. _____ di _____ targa _____

SI IMPEGNA

nello svolgimento di tale attività, ad attenersi scrupolosamente alle condizioni e prescrizioni indicate dal sopracitato regolamento comunale, che dichiara di conoscere, con particolare riferimento alla quantità massima di materiale legnatico da raccogliere pari a 10 quintali/anno e a 2 quintali per ciascuna giornata di raccolta, al transito ed alla sosta degli autoveicoli, alla tipologia di legnatico da raccogliere, alla tutela della flora e della fauna nello svolgimento dell'attività.

Si impegna inoltre a comunicare al Comune di Ponzano Romano le giornate scelte per l'esercizio dell'uso civico almeno tre giorni prima.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Di essere residente nel Comune di Ponzano Romano da oltre _____ anni;

Il materiale legnatico sarà destinato esclusivamente ad uso familiare;

Il _____ materiale _____ legnatico _____ raccolto _____ sarà _____ depositato presso _____ via _____ e _____ sarà _____ utilizzato _____ per _____.

Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Ponzano Romano li _____

Firma (*) _____

NOTA()*

Allegare alla dichiarazione una fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Allegato " B " Schema autorizzazione

COMUNE DI PONZANO ROMANO
(Città metropolitana di Roma Capitale)
SERVIZIO.....

AUTORIZZAZIONE n° _____ del _____

Prot.n° _____

OGGETTO: Autorizzazione raccolta materiale legnatico nel Comune di Ponzano Romano.

Vista l'istanza avanzata in data _____ Prot. n. _____

SI CONCEDE AL SIG. _____
L'AUTORIZZAZIONE

Alla ricerca e raccolta di materiale legnatico (ramaglia e legna secca) al suolo nei boschi del fondo di proprietà comunale denominato....., al transito con l'automezzo indicato nella richiesta per il solo fine della raccolta del legnatico, nel rispetto delle MODALITÀ E PRESCRIZIONI di seguito indicate:

Il presente permesso per la raccolta del legnatico è valido nel bosco del fondo di proprietà comunale denominato

Il permesso ha validità annuale, con decorrenza dal primo Ottobre _____ al trentuno Marzo dell'anno _____, ed è a titolo gratuito considerata l'utilità sociale di tale attività al fine della prevenzione degli incendi boschivi e della migliore fruizione turistica dei boschi, constatato anche che il valore commerciale di detto materiale legnoso è praticamente nullo.

Il materiale che può essere oggetto di raccolta è costituito dalla ramaglia e legna secca o seccagginosa naturalmente presente sul suolo per schianti o rotture provocate dagli agenti atmosferici, di diametro inferiore a 15 cm e di qualsiasi lunghezza.

Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito il depezzamento sul posto del materiale lungo con attrezzatura manuale con assoluto divieto di motoseghe.

Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto è il seguente: modello_targa_____ indicato dal beneficiario e specificamente autorizzato a tale scopo dall'Ufficio competente.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato, per il periodo di validità del permesso e comunque per le sole giornate di raccolta da comunicare almeno tre giorni primasecondo lo schema allegato che andrà fatto vidimare dal Comune, a circolare e sostare esclusivamente all'interno delle strade demaniali indicate nell'allegata planimetria, diversamente interdette al traffico veicolare. L'uso di altro veicolo non tempestivamente indicato all'Amministrazione comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, non deve assolutamente eccedere i 2 quintali e comunque la capacità di portata del veicolo Modello____e targato____, attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia. La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle sanzioni previste dal Codice citato, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

E' vietato l'uso di autoveicoli nelle giornate piovose.

E' vietato l'uso di automezzi cassonati di qualsiasi genere, furgonati destinati al trasporto di merci.

La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, deve essere effettuate manualmente, evitando il trascinarsi, il rotolamento e comunque qualsiasi danno al terreno e al soprassuolo.

Il transito del veicolo autorizzato al trasporto della legna raccolta, deve avvenire evitando ogni danno al fondo stradale e al soprassuolo.

E' fatto divieto di abbattere piante in piedi, ancorché secche o seccaginosi, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo il suolo e il soprassuolo.

La raccolta potrà essere esercitata, previa comunicazione secondo le modalità sopra riportate, nelle sole giornate di mercoledì e sabato

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra indicate, oltre alle conseguenze di legge, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

E' fatta sempre salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale per la raccolta del materiale legnatico e le leggi in materia forestale.

Il Comune di Ponzano Romano non risponde di eventuali danneggiamenti a cose, animali e/o persone, dipendenti da guasti, furti o da ogni altra causa o di eventuali infortuni del concessionario nell'espletamento dell'attività di raccolta oggetto della presente concessione.

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, per esigenze di tutela della flora e della fauna, si riserva la facoltà di non rilasciare alcuna concessione ovvero di revocare con preavviso quelle eventualmente già rilasciate senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del concessionario.

La presente concessione è personale, non cedibile a terzi e comporta la conoscenza delle leggi, regolamenti, norme e consuetudini in materia forestale e ambientale ed ha validità dal primo Ottobre _____ al trentuno Marzo dell'anno _____.

Ponzano Romano li,

Il Responsabile del Servizio

Allegato "C" Schema di comunicazione giornate di raccolta

Il sottoscritto _____, nato _____ a
_____ residente _____, a _____ via
_____,
C.F. _____, tel. _____ Cell. _____

COMUNICA

che eserciterà il diritto di uso civico nelle seguenti giornate e comunque secondo quanto previsto dall'autorizzazione n. _____ del _____

<i>Giorno di raccolta* (gg/mm/aaaa)</i>	<i>Vidimazione del Comune di Ponzano Romano</i>
____/____/____	
____/____/____	
____/____/____	
____/____/____	
____/____/____	

**Ciascuna giornata di raccolta dovrà essere comunicata con almeno tre giorni di anticipo*